COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2012 - 59 **Data 15-06-2012**	**OGGETTO:** OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PERIODO 2012/2014) E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2012

L'anno **duemiladodici** , il giorno **quindici** del mese di **Giugno** , alle ore **13:00** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **MASI MARIO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.			
MASI MARIO	X				
TURCO ANTONIO	X				
DELL'APROVITOLA MARIANNA		X			
CAPOLUONGO BRUNO		X			
MORETTI FRANCESCO	X				
MORETTI SEBASTIANO	X				
RAPUANO LEUCIO	X				

	PRESENTI N. 5
	ASSENTI N. 2

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **OLIVADESE GIOVANNA**
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Comune di Carinaro

SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio di Ragioneria

Oggetto: Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno di personale (Periodo 2012/2014) e piano occupazionale anno 2012

Proposta di delibera

Il Sindaco

Premesso che:

l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 pone l'obbligo, per gli Enti locali,di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.03.1999,n. 68;
- l'art. 76 comma 4 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008 ha previsto che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- l'art.14 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010 riporta la normativa riferibile agli enti soggetti al patto di stabilità;
- il comma 7 dell'art.14 il quale sostituisce l'art.1 comma 557, della legge 27.12.2006 testualmente dispone: "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

L'articolo 557-ter dispone che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
L'introduzione della sanzione automatica, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa, è costituita dal divieto di assunzioni a qualunque titolo.

Visti:
- il parere della Corte dei Conti –Sezioni Riunite in sede di controllo n.4/2011 il quale conferma che per gli enti soggetti al patto di stabilità interno i vincoli da rispettare per le assunzioni nel triennio 2011-2013 sono quelli contenuti nell'art.14, comma 9 del Dl. 78/2010 convertito dalla L. n.122/2010;
- il parere della Corte dei Conti Sezione Lombardia Lombardia/989/2010/PAR secondo *cui alla luce della vigente normativa in tema di contenimento delle spese di personale in ogni ente locale non è più ammesso alcun regime derogatorio che escluda l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 14, commi da 7 a 10, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, ora legge 122 del 2010…Così è per la norma ex art. 14, comma 9, che sancisce il limite percentuale delle assunzioni nella misura del 20% sulle spese corrispondenti alle cessazioni dell'anno precedente.*
- il parere della Corte dei Conti 955/2010/PAR, poi ripreso dalla successiva deliberazione n. 965/2010 per il medesimo riferimento normativo (art.14 del DL n.78 conv.) in cui si è affermato che *la disposizione citata è sicuramente applicabile ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e concorre a*

individuare un doppio limite, diretto ad evitare incrementi incontrollati, sia della spesa che del numero del personale (come messo in luce dalla Sezione nelle citate delibere n. 817 e n. 881 del 2010). E proprio dal punto di vista sistematico, sembra evidente che il limite riferito alle nuove assunzioni che non possono superare il 20 per cento della spesa delle cessazioni che si sono verificate nell'anno precedente è diretto a completare la disciplina applicabile agli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, poiché la regolamentazione contenuta nei commi 557, 557 bis e 557 ter, dell'art. 1, della legge finanziaria per il 2007, come novellati o introdotti, dal comma 8 del citato D.L. n. 78/2010, non contiene alcuna limitazione specifica riferita alle nuove assunzioni. Pertanto, gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti possono procedere a nuove assunzioni nei limiti del 20 per cento della spesa riferita alle cessazioni che si sono verificate nell'anno precedente, mentre gli enti con popolazione inferiore possono procedere a nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni dell'anno precedente. E' esclusa ogni assunzione in deroga alle citate disposizioni;

- visto il parere della Corte dei Conti n. 93/2011 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania, reso su espressa richiesta del Sindaco di Carinaro, il quale domandava se l'Amministrazione potesse avvalersi del beneficio previsto dalla normativa di cui all'art.2 comma 551 della legge finanziaria per il 2008, in base alla quale vi è la facoltà per gli E.L., soggetti alle regole del patto di stabilità, di procedere alla stabilizzazione di personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'art.1, comma 557, della legge n.296/2006 (finanziaria 2007). La Corte dei Conti richiama la disciplina di riferimento per gli LSU, citando da ultimo, il Dlgs. n.81/2000 il quale, mirando ad incentivare l'avvio dei soggetti "utilizzati" verso forme di impiego stabile, statuisce che le attività socialmente utili possono essere svolte per l'esecuzione di progetti attuati da enti pubblici cui vengono riconosciuti emolumenti espressamente regolati dalla legge, in quanto diretti alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello, appunto della tutela contro la disoccupazione. *In tale ambito rileva la prescrizione del combinato disposto di cui all'art.2, commi 549, 550 e 551 della L. N. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) che disciplina la facoltà per gli E.L., soggetti alle regole del patto di stabilità,di procedere alle assunzioni mediante procedure selettive previste da norme di legge, nei limiti dei posti disponibili in organico e previa la redazione di un programma triennale del fabbisogno del personale che tenga conto sia delle vacanze in organico, sia del principio dell'adeguato accesso dall'esterno.*

Secondo la Corte, *anche in tema di stabilizzazioni, la relativa disciplina per gli E.L. risiedeva già nei presupposti dell'art.76 della L. N. 133/2008,* la quale impone la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale delle spese correnti e sancisce un divieto assoluto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale a carico degli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti e prevede la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo per gli enti che non hanno rispettato il patto nell'esercizio precedente *anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.*

- la Circolare n.5/2008 del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. la quale richiama la giurisprudenza amministrativa e riporta che le amministrazioni potranno ricorrere alla procedura *speciale* di stabilizzazione nel rispetto del regime assunzionale di riferimento per ciascun settore e dei vincoli finanziari in materia di spesa del personale

Dato atto che :

- nell'anno 2011 il Comune di Carinaro ha rispettato il patto di stabilità;
- il rapporto tra spesa di personale (€. 830.467,92) e spesa corrente (€. 3.141.870,01), per l'anno 2011, è stato pari al **26,43%;**

- è da sempre intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla stabilizzazione del personale LSU, compatibilmente con la disponibilità finanziaria e con le necessità dell'Ente di assicurare la migliore realizzazione dei servizi;
- il Comune di Carinaro ha sottoscritto, in data 30.11.2009, un Protocollo di Intesa con la Regione Campania con cui si è impegnato a stabilizzare 10 unità di L.S.U. e la Regione ha disposto l'erogazione di integrazioni salariali nella misura massima di € 20.000,00 per ciascun lavoratore stabilizzato per un triennio;
- l'art. 2 della legge 24.12.2007 (finanziaria per il2008) al comma 551 prevede che per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/2006, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive;
- l'Amministrazione comunale di Carinaro ha espresso la ferma volontà di procedere, nell'anno 2012, all'assunzione del personale contenuto nella programmazione triennale ed annuale così come da prospetto sotto riportato;
- nell'anno 2010 il Responsabile dell'Area Amministrativa è stato collocato in quiescenza e nell'anno 2011 anche i Responsabili della Polizia Municipale e dell'area Finanziaria si sono pensionati con decorrenza, rispettivamente, dal 1/4/2011 e 1/7/2011
- prima di poter procedere all'assunzione di personale occorre approvare il bilancio per l'anno 2012, la programmazione triennale del fabbisogno del personale e quella annuale per l'anno 2012 per cui, l'Amministrazione comunale prevede di poter effettivamente concludere i concorsi e le selezioni per il

personale da stabilizzare nel corso del 2012, rispettando così il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- la procedura per la copertura del posto di responsabile dell'area contabile si è regolarmente conclusa e che il vincitore del relativo concorso assumerà servizio a decorrere dal 1/7/2012;
- il comma 7 dell'articolo 76 del D.L. 25.6.2008, n°112 convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n.133*, e successive modificazioni, espressamente prevede che: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'*articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42*».
- essendo, il rapporto tra spese di personale e spese correnti, pari al **26,43%** è possibile concludere la procedura concorsuale per la copertura del posto di responsabile dell'area amministrativa con funzionidi comandante dei VV.UU. avviata nel corso del 2011;
- il vincolo alle assunzioni posto dall'art.76, comma 4 del D.L. n.112 del 2008 non ha valenza autonoma ma va ritenuto strumentale agli obiettivi di riduzione della spesa per il personale e di risparmio di spesa stabiliti dall'art.1 comma 557 della L. n.296/2006 al fine del riequilibrio del bilancio dell'Ente;
- è pacifico che nel calcolo delle spese di personale vadano escluse quelle che non incidono sul bilancio dell'Ente in quanto oggetto di rimborso da parte di altri enti per cui il contributo regionale erogato per sostenere i programmi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili non costituisce un aggravio peril bilancio dell'ente comunale;
visto e richiamato l'articolo 1 - comma 118 - della Legge di stabilità 2011 che sblocca le assunzioni per turn over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42», che sono quelle relative al servizio di polizia locale per cui questa assunzione va in deroga al limite del 20% della spesa risparmiata per cessazione di personale

stabilito che è indispensabile riferire detta Programmazione:
- alla valutazione dei fabbisogni effettivamente riscontrati (prodotti e servizi che l'Ente deve erogare), alla consistenza delle necessità, ai profili professionali del personale, finalizzata a contemperare l'esigenza della migliore funzionalità del Comune;
- alla vigente e ridefinita ripartizione professionale del personale in precedenza operata con il CCNL 31.03.1999 (Revisione Ordinamento Professionale) nonché nel rispetto delle altre disposizioni contenute nel CCNL 01.04.1999 e successivi;
- alla suddetta ricognizione e alla compatibilità finanziaria con le effettive disponibilità di Bilancio;
- all'attivazione delle procedure di selezione per la valorizzazione del personale che denota una professionalità acquisita dall'interno, garantendo l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento delle procedure selettive (per le stabilizzazioni);

vista la deliberazione n.33 del 24/3/2011 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente;

considerato che l'incidenza delle spese di personale di questo Ente è pari al 26,43% delle spese correnti, per cui non opera il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale ma è possibile procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (Articolo 76 - comma 7 - del D.-L. 112/2008 così come modificato dall'articolo 4/ter del D.L. 16/2012)

vista la attestazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e del Personale secondo cui la programmazione è conforme ai principi stabiliti dalla normativa sopra richiamata e si rispetta il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

dato atto che è necessario, per una corretta programmazione e gestione del fabbisogno del personale adottare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2012/2014, specificando le modalità diacquisizione e di selezione delle unità ivi previste e sula base di quanto avvenuto nell'attuazione dei Piani di Fabbisogno precedenti;

ritenuto di attuare il piano occupazionale per l'anno 2012, conseguente alla determinazione della dotazione organica ed alla programmazione triennale 2012 – 2014 di fabbisogno del personale;

visto il seguente prospetto nel quale è riportato il programma del fabbisogno del personale dipendente a tempo indeterminato per il triennio 2012-2014 e quello specifico per il corrente anno 2012;

precisato che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

vista la delibera adottata in questa stessa seduta con la quale la Giunta ha provveduto ad effettuare la ricognizione, per l'anno 2012, delle eccedenze di personale e ad attestare l'assenza di esuberi;

visto il D.Lgs. n. 267/2000;
visto il D.Lgs.n. 165/2001;
visto lo Statuto comunale;
visto il Regolamento di contabilità;

Sottopone per l'esame e approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. Per i motivi espressi in premessa di approvare la programmazione triennale delle assunzioni del personale con rapporto a tempo indeterminato per il triennio 2012-2013-2014 nonché il piano annuale delle assunzioni per l'esercizio 2012 secondo il prospetto seguente:come sotto riportato:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
n.1 Istruttore Direttivo amministrativo Cat. D1 a tempo pieno n. 1 Istruttore Direttivo contabile Cat D1 part time stabilizzazione di n°1 LL.SS.UU. a 18 ore settimanali	nessuna assunzione	nessuna assunzione

2. Di dare atto che le modalità di assunzione per le categorie D1 sono stabilite nell'accesso dall'esterno mediante concorso pubblico, previo esperimento della necessaria procedura di mobilità prevista dalla normativa vigente. Per le stabilizzazioni (categoria A e B) si procederà conformemente alle procedure previste nel Regolamento degli Uffici e Servizi.
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla componente RSU. Ed alle organizzazioni sindacali.
4. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
5. Di autorizzare il Responsabile dell'Area di riferimento ad effettuare, nell'esercizio 2012 le assunzioni di personale previste nel piano annuale delle assunzioni fermo restando le possibilità di assunzione previste ed il puntuale rispetto delle disposizioni finanziarie in materia e coerentemente con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria a carattere pluriennale del Comune.
6. 5.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il Sindaco
(dr. Mario Masi)

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno di personale (Periodo 2012/2014) e piano occupazionale anno 2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X **Parere favorevole**
Parere sfavorevole

Parere irrilevante

Carinaro, lì 13/6/2012

Il Responsabile del Servizio
(Elena Barbato)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

Parere favorevole

Parere sfavorevole

X **Parere irrilevante**

Carinaro, lì 13/6/2012

Il Responsabile del Servizio
(Elena Barbato)

La Giunta comunale

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri dicui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D e l i b e r a

Approvare la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo attoe che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.
Incaricare il responsabile dell'area finanziaria, nella persona dei responsabili delle aree interessate, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative
Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco MASI MARIO	**F.to Il Segretario Comunale** OLIVADESE GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N._____

Carinaro**, lì **00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

|_| Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi
dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;
|_| Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/_____ del _____/_____
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
|_| Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota
prot. N. _____/_____ del _____/_____;

Carinaro**, lì **00-00-0000

Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi
dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;
2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente,
ricorsi od opposizioni;
3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, _____

Visto per la pubblicazione (punto 1)
Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO
Carinaro, _____

Visto per il protocollo (punto 2)
Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA